

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO

E

COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME, COOPERATIVA
SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS, GRUPPO INFORMALE DI
CITTADINI

PER CURA E ANIMAZIONE DELL'AREA VERDE INTERNA IN VIA
MADAMA CRISTINA 138/A

"Giardino Cristino"

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due

- Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione [di seguito: Avvisi];
- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
 - h) In data 30/11/2017, con invio tramite mail acquisita dal Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie con protocollo n. 2906 del 30/11/2017, conservata agli atti, la Cooperativa sociale Crescere Insieme con sede a Torino in vicolo Lulli 8, CF/P.I. 02467680019, che gestisce la Comunità per minori sita in via Madama Cristina 138/A; la Cooperativa sociale "Il sogno di una Cosa onlus" con sede a Collegno (TO) in via Crispi 9, C.F./P.IVA 02857460014, che gestisce il servizio di R.A.F. diurna "Il Puzzle" sito in via Nizza 151 e il gruppo informale composto da: Cesarina Ferraris, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], Stefano Gattone, Grazia Mondo, hanno presentato la proposta di cura e gestione condivisa dell'area verde interna sita in via Madama Cristina 138/A e denominata Giardino Cristino, mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Alla proposta ha dato la propria adesione anche la Scuola dell'Infanzia Municipale Cellini con sede a Torino in via Madama Cristina 138 (eventualmente, aggiungere data e protocollo della lettera con la quale la scuola aderisce al patto. La lettera si può allegare al patto, oppure rimane agli atti della Circoscrizione);
 - i) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta proposta, con deliberazione del 27 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00710/070 è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, come previsto dall'art. 9, comma 4 del Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
 - j) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;
 - k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata da Cooperativa sociale Crescere Insieme, R.A.F. diurna Il Puzzle, gruppo informale di cittadini attivi, e l'adesione della scuola dell'Infanzia Municipale Cellini, prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo all'uso condiviso dello spazio da parte degli utenti delle realtà proponenti e dai cittadini, alla cura del verde e allo svolgimento di attività educative e ricreative, della durata di 2 anni, ascrivibile all'ambito di azione C, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
 - l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
 - m) Con Deliberazione del ... (mecc. ...) il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;
 - n) Con deliberazione del ... , n. mecc. ..., a seguito della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto CO-CITY, si è conclusa positivamente

la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto CO-CITY.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Piera Rapizzi, Dirigente d'Area della Circostrizione 8, [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00710/070 (in seguito: Città);

E

Cooperativa sociale Crescere Insieme, con sede a Torino in vicolo Lulli 8, CF/P.I. 02467680019, nella persona di Abdelkrim Barraz, [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; la Cooperativa sociale Il Sogno di una Cosa onlus con sede a Collegno (TO) in via Crispi 9, C.F./P.IVA 02854760014, nella persona di Marco Gillio [REDACTED] e [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente; la cittadina attiva Cesarina Ferraris, [REDACTED], (in seguito: Proponenti);

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa dello spazio a verde situato all'interno del cortile di via Madama Cristina n.138/A per il periodo indicato al successivo art. 8.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi della comunità, dei bambini della scuola dell'infanzia municipale, degli utenti della R.A.F. e dei cittadini, nella cura di uno spazio pubblico condiviso;

- restituire al territorio, attraverso azioni di animazione collettiva e di cura del verde, uno spazio di socializzazione riqualificato e generativo di buone prassi e di interazioni positive tra i soggetti;
 - promuovere la cura collettiva del verde esistente e generare affezione per lo spazio e l'agire collettivo attraverso la messa in opera di coltivazioni in grandi vasi;
 - promuovere la crescita, stimolare il senso di autonomia e indipendenza dei soggetti coinvolti attivamente; sperimentare pratiche di cooperative learning mettendo in gioco risorse personali per l'arricchimento di uno spazio collettivo in una dimensione di quartiere;
 - stimolare e promuovere l'attenzione e la conoscenza del verde spontaneo nell'ambiente urbano, identificando, con il contributo di un botanico, le erbe spontanee del giardino e realizzando collettivamente un'ampia area dedicata, in cui accoglierle e preservarle.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:
- cura del verde;
 - realizzazione di piccola manutenzione;
 - attività di orto e giardinaggio;
 - animazione sociale;
 - attività didattiche e formative;
 - attività di costruzione di piccoli manufatti in collaborazione con il laboratorio della R.A.F. diurna.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo dello spazio situato all'interno della porzione di isolato con ingresso da via Madama Cristina 138/A.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dell'area sopraindicata, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate, in conformità al progetto individuato.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a:
 - realizzare interventi di coltivazione e cura del verde garantendo una presenza periodica in giardino: attività di giardinaggio sugli arbusti e sul verde orizzontale, creazione di un orto condiviso, piantumazione di rampicanti e piante aromatiche. (gruppo di cittadini attivi e ospiti della Cooperativa Sociale Crescere Insieme);

- organizzare eventi e iniziative aperte al territorio, ad opera di tutti i soggetti proponenti:
 - due giornate nella stagione estiva con incontri aperti alla cittadinanza su temi botanici legati ad essenze presenti nel giardino
 - due giornate specifiche per l'incontro con la cittadinanza
 - attività "adotta un vaso"
 - quattro giornate nel corso dell'anno già facenti parte del programma di collaborazione fra la Scuola dell'Infanzia Municipale Cellini e il servizio di R.A.F. diurna Il Puzzle;
 - realizzare piccoli interventi di manutenzione, preparatori alla gestione condivisa dello spazio: disposizione di impianto di irrigazione, creazione di un raccordo con il punto acqua esistente, disposizione di una serra e ricovero per attrezzi. (Ad opera di: ospiti Comunità Crescere Insieme e gruppo cittadini attivi);
 - realizzare piccoli arredi da giardino, movibili, in collaborazione con il Laboratorio di falegnameria del servizio R.A.F. diurna Il Puzzle, che potranno essere utilizzati previo accordo con la Circoscrizione e autorizzazione degli uffici comunali competenti (Cooperativa Sociale Crescere insieme, RAF diurna e gruppo cittadini attivi);
 - realizzare una decorazione sulla parete del basso fabbricato adibito a magazzino comunale (tutti i soggetti proponenti);
 - realizzare attività educative/ricreative e di coinvolgimento attivo dei bambini della scuola dell'Infanzia nella cura dell'orto (Scuola dell'Infanzia Cellini).
5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione la Città collabora secondo le seguenti modalità:
- ripristino dell'apertura pedonale con messa in funzione di serratura e citofono;
 - sistemazione della serratura del cancello carraio.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
7. Le parti concordano che gli orari di chiusura/apertura dell'area non subiscano variazioni rispetto alle attuali modalità: il portone carraio di accesso, in condivisione con altri servizi comunali, continuerà ad essere chiuso negli orari notturni sia per tutelare gli ospiti della Comunità, sia per preservare le attrezzature e gli autoveicoli comunali di supporto alle attività dei disabili parcheggiati nel cortile contiguo.
8. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti: incontri di coordinamento di cui all'articolo 7.

9. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del ... (mecc. ...), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a) azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b) esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
 - c) azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;
 - d) attrezzature e beni di consumo che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City (vedi Allegato).

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
3. I Proponenti individuano rispettivamente nelle persone di Andrea Pellegrino per cooperativa sociale Crescere Insieme, Giusi Gimmati per la cooperativa sociale "Il sogno di una Cosa onlus e Cesarina Ferraris per i cittadini attivi, i supervisorì cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo

svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attivi/e che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti. In particolare, l'eventuale realizzazione e posa di piccoli arredi, realizzati come da art. 2 comma 4, del presente Patto dovrà essere concordata con la Circoscrizione e autorizzata dai competenti uffici comunali.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocimento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso:
 - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna del bene, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i soggetti proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Qualora il verificarsi di una delle condizioni risolutive, sia imputabile all'agire di uno solo dei soggetti firmatari del patto, la Città e i restanti proponenti definiranno congiuntamente le nuove modalità di collaborazione, al fine di proseguire la cura del bene in oggetto.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del

trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Proponenti

Per la Città

(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)